

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 435-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE FLORENA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1964

Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318,  
concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni na-  
vali e dell'armamento

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 marzo 1961, n. 301, prevede, in particolare, la concessione di contributi integrativi per la costruzione di navi a favore dei cantieri navali italiani in considerazione dei loro maggiori costi di costruzione rispetto ai cantieri esteri più competitivi sul mercato internazionale. La legge, che avrà efficacia fino al 30 giugno 1964, richiede, per il meccanismo da essa previsto, un onere massimo per lo Stato di lire 62 miliardi nel quadriennio di efficacia; gli stanziamenti fin qui eseguiti (legge 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318) ammontano a 48 miliardi.

Urge provvedere, quindi, allo stanziamento dei 14 miliardi ancora necessari per l'integrale applicazione della legge 301.

Anche a prescindere da ogni valutazione di carattere economico, il provvedimento richiesto appare necessario in relazione alle statuizioni della legge ed alle domande di ammissione pervenute al Ministero che già comportano un onere superiore alla misura degli stanziamenti di 48 miliardi di lire finora effettuati; vi è, quindi, la necessità di non interrompere e di non ritardare l'applicazione della legge, anche in considerazione del fatto che essa è stata riconosciuta come lecita dalla Commissione della Comunità economica europea, con riferimento agli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

È opportuno, poi, ricordare che la legge in parola ha già consentito un intervento dello Stato nella costruzione di circa 1.500.000 tonnellate lorde di nuovo naviglio, di cui circa 300.000 tonnellate per conto di committenti stranieri. Tenuto conto che in queste 300.000 tonnellate sono comprese anche navi speciali ed un grande transatlantico dell'impresa armatrice Home Lines, ne deriva che il guadagno in termini valutari derivante dalle commesse estere da solo supera l'ammontare degli interventi dell'Erario nell'intero periodo di efficacia della legge. È appena il caso di osservare che, in assenza dei contributi previsti dalla legge 301, ben difficilmente i cantieri italiani avrebbero avuto un carico di lavoro adeguato, sia per quanto concerne le commesse nazionali, sia per quanto attiene a quelle estere.

D'altra parte, la mancata corresponsione dei contributi avrebbe significato, nel passato, e significherebbe, nel futuro non già una riduzione del carico di lavoro, bensì una crisi profonda e forse irreparabile in un settore produttivo che impiega direttamente oltre 30.000 unità lavorative ed ha un fatturato di 120 miliardi di lire all'anno. Tale crisi sarebbe la diretta conseguenza di un'utilizzazione della capacità produttiva ad un livello inferiore al minimo indispensabile, valutato in 400.000 tonnellate lorde all'anno.

Passando all'esame degli articoli si rende opportuno apporre delle variazioni in considerazione che, con le nuove disposizioni di legge, l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Di conseguenza all'articolo 1 l'autorizzazione di spesa di 14 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile viene ad essere così ripartita:

lire 3.500.000.000 per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1965;

lire 3.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1966.

Poichè per effetto dell'anzidetta coincidenza con l'anno solare, l'esercizio finanziario 1964 è limitato a sei mesi, l'originario stanziamento di lire 7.000.000.000 valido per il periodo di 12 mesi (già esercizio 1964-65) viene conseguentemente ridotto alla metà. Il successivo stanziamento valido per 12 mesi viene conservato integralmente e per l'ultimo esercizio 1966 lo stanziamento viene indicato in lire 3.500.000.000 a saldo dello stanziamento globale di 14 miliardi di lire.

L'articolo 1, quindi, dovrà essere così modificato:

« Art. 1. — In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria

delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966 ».

Per i motivi detti innanzi, anche l'articolo 2 dovrà essere così modificato:

« Art. 2. — L'autorizzazione al Ministro per la marina mercantile di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, è estesa all'esercizio finanziario 1966 ».

L'articolo 3 è la conseguente applicazione dell'articolo 1 per quanto riguarda l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-

31 dicembre 1964 e pertanto la riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro deve essere di lire 3,5 miliardi.

L'articolo 3, quindi, dovrà essere così modificato:

« Art. 3. — All'onere di lire 3,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ci si augura, onorevoli colleghi, che la legge presentata al vostro esame possa essere sollecitamente approvata in considerazione dei benefici che si determineranno nel settore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

FLORENA, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DAL GOVERNO

**Art. 1.**

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-1965;

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-1966.

**Art. 2.**

L'autorizzazione al Ministro per la marina mercantile ad assumere impegni nell'esercizio 1964-65 di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, è estesa all'esercizio finanziario 1965-1966.

**Art. 3.**

All'onere di lire 7 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1964-65 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.

**Art. 2.**

L'autorizzazione al Ministro per la marina mercantile di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, è estesa all'esercizio finanziario 1966.

**Art. 3.**

All'onere di lire 3,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*